



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 32/12 DEL 23.6.2015

Oggetto: Individuazione dei litorali urbani ai sensi dell'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 ha, tra l'altro, introdotto alcune modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989.

In particolare l'articolo 20 della legge regionale n. 8 del 2015 include espressamente tra i piani attuativi i Piani di utilizzo dei litorali, come tali sottoposti ad approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e l'articolo 17 ne regola alcuni aspetti sotto il profilo urbanistico-edilizio, fatta salva l'operatività delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio, con conseguente obbligo di previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La disposizione da ultimo richiamata, nel consentire il posizionamento, senza limiti temporali, delle strutture a servizio della balneazione nei litorali urbani, demanda ad apposito atto deliberativo l'individuazione, anche cartografica, degli stessi, stabilendo i criteri di analisi necessari.

L'Assessore informa, quindi, la Giunta in merito alle attività di analisi condotte.

Il primo livello ricognitivo, in base ai criteri definiti dalla legge, ha portato all'identificazione dei Comuni i cui centri abitati, come storicamente sviluppatisi contermini al mare e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici.

In sede di analisi sono stati ricondotti a tale categoria non solo i Comuni il cui centro abitato principale si è sviluppato lungo la costa, ma anche quelli caratterizzati dalla presenza sul proprio territorio di insediamenti o borgate marine storiche che abbiano una stretta relazione con il mare. Nella fase propedeutica alla identificazione sono state consultate le cartografie storiche e diverse fonti documentali, nonché analizzato lo sviluppo cronologico del centro abitato. I risultati sono stati di supporto all'identificazione dei centri abitati già noti per letteratura e storia come centri storicamente sviluppatisi contermini al mare.

Il secondo criterio previsto dalla disposizione normativa citata in premessa richiede, inoltre, che i litorali urbani siano inseriti o contigui a grandi centri abitati.



Sono stati così identificati i litorali interposti fra il centro abitato e il mare, così da poterlo definire inserito o parte integrante dell'insediamento. La contiguità con il litorale è stata ritenuta sussistente anche in presenza di infrastrutture viarie o sottoservizi tali da garantire uno scambio fisico e funzionale tra il centro abitato, o più centri abitati, e il litorale.

Sono stati considerati grandi centri abitati tutti i luoghi in cui la funzione abitativa residenziale è effettiva nel corso di tutto l'anno, così da configurarsi quali centri caratterizzati dalla presenza di servizi pubblici e/o privati, attività commerciali e direzionali che rendono abitabile l'insediamento.

Con riferimento al requisito che prevede la presenza di edifici e infrastrutture tali da aver trasformato i caratteri di naturalità, sono stati presi in esame i litorali contrassegnati dalla presenza di un tessuto edificato e infrastrutturato, diffuso o compatto, tale da aver oggettivamente perso i caratteri di naturalità o dell'assetto strutturale naturale originario del luogo. La presenza del carattere antropico, in tali litorali, risulta, quindi, oggettivamente prevalente rispetto alla naturalità dei luoghi.

La norma richiede, infine, che i litorali siano caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza durante tutto l'anno. Tale condizione è stata ritenuta ricorrere quando la presenza dei possibili fruitori per la balneazione, per la contemplazione e per il tempo libero si protrae tutto l'anno. Presenza determinata anche dalla capacità attrattiva del litorale di un bacino d'utenza determinato dalla popolazione anche di più Comuni, con un potenziale di popolazione gravitante superiore a 50.000 abitanti residenti. Ai fini della definizione del bacino d'utenza sono stati presi in considerazione i residenti dei centri abitati che ricadono in un raggio di 15 chilometri attorno al litorale.

La concorrenza dei quattro criteri sopra richiamati ha portato alla identificazione, anche cartografica, dei litorali urbani, prevalentemente bassi e sabbiosi, che consentono il possibile posizionamento di strutture a servizio della balneazione senza limiti temporali.

L'Assessore illustra, quindi, alla Giunta l'elenco dei litorali urbani, con indicazione del Comune di appartenenza e della località o denominazione, unitamente alla rappresenta cartografica.

Sono qualificati litorali urbani i seguenti: Comune di Alghero "Lido", Comune di Cagliari "Poetto", Comune di Calasetta "Spiaggia delle saline", Comune di Capoterra "La Maddalena", Comune di Golfo Aranci "Prima spiaggia", "Terza spiaggia", "Quarta spiaggia", "Quinta spiaggia", Comune di Olbia "Bados", "Pittulongu", Comune di Oristano "Torregrande", Comune di Porto Torres "Sant'Isidoro", Comune di Portoscuso "Spiaggia di Portoscuso", Comune di Quartu Sant'Elena "Poetto" e "Margine rosso".

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore agli Enti locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica



territoriale e della vigilanza edilizia ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, l'individuazione dei litorali urbani, come identificati e rappresentati cartograficamente nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere alla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio la presente deliberazione, unitamente al relativo allegato, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà resa esecutiva con Decreto del Presidente della Regione, a seguito della ricezione del parere sopra citato, con conseguente pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e del documento tecnico allegato nel sito istituzionale dell'amministrazione regionale (www.regione.sardegna.it) e nel portale tematico Sardegnaterritorio.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru